

**LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DEL
REGOLAMENTO TIPO RIVOLTE ALLE AUTORITA' COMPETENTI DELLA REGIONE
LAZIO PER L'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE ISPEZIONI SUGLI
IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 192/05 E
SS.MM.II., DEL D.P.R. N. 74/2013 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 102/2014**

CAPO I
Oggetto finalità e ambito di applicazione
Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. In attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii. (*Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia*), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192*) e del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e ss.mm.ii. (*Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE*), il presente regolamento disciplina:
 - a) le procedure per la modalità di conduzione, di manutenzione, di controllo e di ispezione degli impianti termici, in attuazione degli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 192 del 2005 e ss.mm.ii. ed in particolare le procedure per le:
 - i. attività di esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva con o senza produzione di acqua calda sanitaria, a carico dei responsabili di impianto e degli operatori di manutenzione;
 - ii. modalità degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici, necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli stessi impianti;
 - b) i termini e le modalità per l'invio dei rapporti di controllo attestanti l'avvenuta manutenzione ed il controllo degli impianti termici degli edifici ed, in particolare, i termini e le modalità per la trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica;
 - c) i criteri generali per la determinazione dei contributi a carico dei responsabili degli impianti, nonché il sistema di riconoscimento dei soggetti a cui affidare le attività di ispezione;
 - d) la documentazione che identifica l'impianto termico e le relative comunicazioni;
 - e) gli interventi di efficientamento energetico mediante adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per gli impianti termici a servizio di una pluralità di utenze ai sensi dell'articolo 9, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e ss.mm.ii.;
 - f) le modalità per l'esercizio dell'attività sanzionatoria;
 - g) i criteri per la redazione della relazione biennale sulle risultanze delle ispezioni effettuate e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici;
2. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio di competenza del (indicare il Comune/Città Metropolitana/Provincia) e garantisce il coordinamento degli adempimenti di cui al comma 1, con quelli previsti dalla parte V, titolo II (impianti termici civili) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) ove riguardino gli stessi impianti.
3. (Indicare il Comune/la città Metropolitana/la provincia), con il presente regolamento di attuazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 192 del 2005 e ss.mm.ii. del decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013 e del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e ss.mm.ii., disciplina e uniforma l'applicazione omogenea delle attività di cui al comma 1 su tutto il territorio di competenza.

4. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano anche le definizioni di cui al successivo articolo 2.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
- a) **accertamento:** è l'insieme delle attività di controllo, effettuate dall'autorità competente o dall'organismo incaricato, diretto ad accertare, in via esclusivamente documentale, che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
 - b) **autorità competente:** (indicare il Comune di _____/la Città Metropolitana di _____/la Provincia di _____) quale autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni, come indicato all'art. 283, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 ovvero dagli artt. 51 e 52 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14;
 - c) **caminetto aperto:** focolare a bocca aperta alimentato da biomassa legnosa;
 - d) **caminetto chiuso:** focolare a bocca chiusa da una o più ante alimentato da biomassa legnosa;
 - e) **certificazione energetica dell'edificio:** è il complesso delle operazioni svolte dai soggetti accreditati per il rilascio dell'Attestato di Prestazione Energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio;
 - f) **climatizzazione invernale:** fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
 - g) **climatizzazione estiva:** compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
 - h) **cogenerazione:** produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011;
 - i) **combustione:** processo mediante il quale l'energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici;
 - j) **conduttore di impianto termico:** operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di conduzione di un impianto termico;
 - k) **conduzione di impianto termico:** insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell'impianto termico, che non richiedono l'uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull'impianto;
 - l) **contabilizzazione del calore:** la determinazione dei consumi individuali di energia termica utile dei singoli utenti basata sull'utilizzo di contatori di calore, ripartitori o altri dispositivi conformi alla normativa di riferimento. La contabilizzazione del calore è definita diretta se si utilizzano contatori di calore, indiretta negli altri casi;

- m) **contratto servizio energia:** un contratto che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale ed al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia, nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 dell'allegato II, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 di attuazione della direttiva 2006/32/CE;
- n) **controllo:** verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell'attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni;
- o) **cucina economica:** una stufa che consente anche di cucinare, sia alla piastra con un piano di cottura, sia con un eventuale forno;
- p) **diagnosi energetica (o audit energetico):** la procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati;
- q) **dichiarazione frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzione:** la dichiarazione per i nuovi impianti redatta dall'installatore anche in occasione di ristrutturazioni o di sostituzione del generatore di calore, o redatta dal manutentore per gli impianti esistenti, che riporta i controlli da effettuare durante le manutenzioni dell'impianto e la frequenza con cui devono essere effettuate in accordo con quanto previsto dall'articolo 7, del d.p.r. n. 74 del 2013 e dall'art. 284 del D.lgs. n.152 del 2006; i modelli della dichiarazione frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzione distinti per tipologia di impianto sono riportati nell'allegato 13 al presente regolamento;
- r) **esercizio:** attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente, le attività relative all'impianto termico, come la conduzione, la manutenzione e il controllo, e altre operazioni per specifici componenti d'impianto;
- s) **fluido termovettore:** fluido mediante il quale l'energia termica viene trasportata all'interno dell'edificio, fornita al confine energetico dell'edificio oppure esportata all'esterno;
- t) **generatore di calore o caldaia:** è il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;
- u) **generatore ibrido:** generatore che utilizza più fonti energetiche opportunamente integrate tra loro al fine di contenere i consumi e i costi di investimento e di gestione. Un esempio, non esaustivo, è costituito da un generatore di calore composto da una pompa di calore elettrica integrata con una caldaia a gas a condensazione;
- v) **generatore di calore disattivato:** generatore di calore non collegato a una fonte di energia o privo di parti essenziali senza le quali non può funzionare;
- w) **generatore di calore modulare:** generatore di calore costituito da uno o più moduli termici predisposti dal fabbricante per funzionare singolarmente o contemporaneamente in un unico circuito idraulico;
- x) **gradi giorno di una località:** è il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG;

- y) **impianto termico:** impianto tecnologico, di cui all'articolo 2 comma 1 lettera l-trecies del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i, destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo. Sono ricompresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;
- z) **impianto termico centralizzato:** un impianto termico destinato a servire almeno due unità immobiliari;
- aa) **impianto termico di nuova installazione:** è un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di impianto termico;
- bb) **impianto termico individuale:** un impianto termico al servizio esclusivo di una singola unità immobiliare;
- cc) **ispezioni sugli impianti termici:** interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti dal presente regolamento;
- dd) **locale tecnico:** ambiente utilizzato per l'allocazione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al responsabile dell'impianto e/o al soggetto delegato;
- ee) **macchina frigorifera:** nell'ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, è qualsiasi tipo di dispositivo (o insieme di dispositivi) che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
- ff) **manutenzione:** insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire, nel tempo, la sicurezza e la funzionalità e tali da conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti prescritti;
- gg) **manutenzione ordinaria dell'impianto termico:** sono le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
- hh) **manutenzione straordinaria dell'impianto termico:** sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termici;
- ii) **manutentore abilitato:** il soggetto regolarmente iscritto alla Camera di Commercio ed abilitato ad operare almeno su una tipologia di impianti classificati alle lettere c), d) ed eventualmente e) dell'articolo 1, comma 2 del Decreto del Ministero Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37;

- jj) **manutentore accreditato** il soggetto, secondo quanto definito alla lettera ii) precedente, iscritto nell'apposito elenco dell'autorità competente, pubblicato sul sito istituzionale, che aderisce allo specifico protocollo di intesa, concordato con l'autorità competente e finalizzato, in particolare, alla qualificazione degli operatori ed in generale al miglioramento del servizio prestato a tutela degli utenti e tale da garantire una leale concorrenza tra i soggetti;
- kk) **modulo termico**: generatore di calore costituito da due o più elementi termici da esso inscindibili dove l'elemento termico è composto da uno scambiatore di calore e da un bruciatore;
- ll) **occupante**: è qualunque soggetto che abbia la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio o unità immobiliare e dei relativi impianti tecnologici, pur non essendone il proprietario;
- mm) **organismo esterno**: è un soggetto individuato dall'autorità competente per la realizzazione del sistema delle ispezioni e degli accertamenti che deve possedere i requisiti minimi, professionali e di indipendenza, di cui all'allegato C al d.p.r. 16 aprile 2013, n. 74;
- nn) **personale incaricato delle verifiche ispettive (ispettore)**: è personale esperto incaricato dalle autorità competenti per l'effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, che deve possedere i requisiti di cui all'allegato C al d.p.r. n.74 del 2013, l'ispettore può operare come parte dell'organismo esterno con cui l'autorità competente stipula un'apposita convenzione;
- oo) **pompa di calore**: è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;
- pp) **potenza termica convenzionale di un generatore di calore**: è la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il kW;
- qq) **potenza termica del focolare di un generatore di calore**: è il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;
- rr) **potenza termica utile nominale**: potenza termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento;
- ss) **potenza termica utile di un generatore di calore**: è la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;
- tt) **proprietario dell'impianto termico**: è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori o ai rappresentanti legali;
- uu) **rapporto di controllo di efficienza energetica (o rapporto di controllo tecnico)**: è il rapporto redatto dall'operatore al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione di un impianto termico che riporta gli esiti dello stesso come prescritto dall'articolo 8 del d.p.r. n. 74 del 2013; i modelli del rapporto di controllo di efficienza energetica distinti per tipologia di impianto sono riportati nell'allegato 3;
- vv) **rapporto di prova**: è il documento che l'ispettore deve compilare al termine della verifica in campo di un impianto che riporta tutte le informazioni sugli esiti dell'ispezione; i modelli di rapporti di prova distinti per tipologia di impianto sono riportati nell'allegato 4;

- ww) **rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore:** è il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;
- xx) **rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico:** è il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria, si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ, definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti;
- yy) **rendimento di produzione medio stagionale:** è il rapporto tra l'energia termica utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria, si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti;
- zz) **rendimento termico utile di un generatore di calore:** è il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;
- aaa) **responsabile dell'impianto termico:** l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali e assimilate; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali e assimilate non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o il rappresentante legale, in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche; il terzo responsabile nei limiti previsti dall'articolo 6 del d.p.r. n.74 del 2013;
- bbb) **ristrutturazione di un impianto termico:** è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali, nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;
- ccc) **scheda identificativa dell'impianto:** è la scheda presente nel libretto di impianto che riassume i dati salienti dello stesso e che, nei casi previsti, va inviata all'autorità competente o all'organismo esterno a cura del responsabile dell'impianto;
- ddd) **Servizi energetici degli edifici:**
1. climatizzazione invernale: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
 2. produzione di acqua calda sanitaria: fornitura, per usi igienico sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;
 3. climatizzazione estiva: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
 4. illuminazione: fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio;

- eee) **soggetto esecutore:** Autorità competente o organismo esterno da quest'ultima delegato che esegue gli accertamenti ed ispezioni sugli impianti termici degli edifici;
- fff) **sostituzione di un generatore di calore:** è la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore a più del 10% della potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze;
- ggg) **Sottosistema di distribuzione:** circuito idronico o aeraulico utilizzato per il trasporto del calore;
- hhh) **Sottosistema di generazione:** apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:
1. prodotto dalla combustione;
 2. ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali, quali ad esempio l'energia solare, etc.);
 3. contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura;
 4. contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore;
- iii) **stufa:** l'apparecchio adibito alla climatizzazione invernale in cui il calore viene trasferito all'aria dell'ambiente per scambio diretto;
- jjj) **tecnico abilitato:** un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti, iscritto agli ordini professionali, ovvero ai collegi professionali, secondo le specifiche competenze tecniche richieste;
- kkk) **teleriscaldamento** o teleraffrescamento: distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;
- lll) **termocamino:** un focolare a bocca chiusa da una o più ante alimentato da biomassa legnosa e che utilizza per il riscaldamento un fluido termovettore a circolazione forzata;
- mmm) **termocucina:** una termostufa che consente anche di cucinare, sia alla piastra con un piano di cottura, sia con un eventuale forno;
- nnn) **termoregolazione:** il sistema che permette il mantenimento di una temperatura costante nella singola unità immobiliare, ovvero in parti di essa o nei singoli ambienti che la compongono, programmabile su almeno due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore;
- ooo) **termostufa:** un apparecchio adibito alla climatizzazione invernale che utilizza per il riscaldamento un fluido termovettore a circolazione forzata;
- ppp) **terzo responsabile dell'impianto termico:** la persona giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;

- qqq) **unità cogenerativa:** unità comprendente tutti i dispositivi per realizzare la produzione simultanea di energia termica ed elettrica, rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;
- rrr) **unità di micro-cogenerazione:** unità di cogenerazione con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;
- sss) **unità immobiliare residenziale e assimilata:** unità immobiliare a sé stante o inserita in un edificio, destinata ad essere utilizzata come civile abitazione, o destinata ad attività professionali, commerciali o associativa quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, studio medico, studio legale, agenzia di assicurazioni, sindacato e patronato o adibiti ad uffici pubblici o privati;
- ttt) **valori nominali delle potenze e dei rendimenti:** sono i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo;
- uuu) **Segno identificativo:** è il segno da allegare/apporre sul rapporto di controllo di efficienza energetica. Il Segno identificativo è univocamente individuabile e gestito in modo da prevenire contraffazioni. L'Autorità competente, mediante circolari applicative, definisce le procedure, caratteristiche e modalità di utilizzo del segno identificativo da parte dei manutentori o dei responsabili degli impianti. Il segno identificativo è acquistato dal manutentore, per conto degli utenti, presso gli uffici dell'Autorità competente, con le modalità da queste indicate.

Articolo 3 **(Ambito di applicazione ed esclusioni)**

1. Il presente regolamento si applica agli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva con o senza produzione di acqua calda sanitaria, come definiti dal comma 1, lettera y) dal precedente articolo 2, installati sul territorio del (indicare il Comune di _____ /la Città Metropolitana di _____ /la Provincia di _____).
2. Per gli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore alla soglia di cui all'articolo 283, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 152 del 2006, si fa riferimento anche a quanto previsto dalla Parte V Titolo II dello stesso decreto.
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l-tricies del d.lgs. 192 del 2005, sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, gli apparecchi quali le stufe, caminetti, impianti di riscaldamento localizzato ad energia radiante.
4. Sono assimilabili agli impianti termici di cui al precedente comma 1, gli apparecchi di cui al comma 3 se fissi e se la somma delle potenze nominali del focolare è maggiore o uguale a 5 kW qualora dedicati al servizio delle singole unità immobiliari.
5. Fermo restando gli obblighi previsti dal d.p.r. 16 aprile 2013, n. 74 e ss.mm.ii. e dal d.m. 10 febbraio 2014, sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:
 - a) gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata composti da uno o più generatori di energia termica la cui somma delle potenze termiche nominali utili sia uguale o inferiore a 5 kW;
 - b) gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata costituiti esclusivamente da pompe di calore la cui somma delle potenze termiche nominali utili sia uguale o inferiore 12 kW;

- c) gli impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva composti da una o più pompe di calore e/o macchine frigorifere la cui somma delle potenze termiche nominali utili sia uguale o inferiore a 12 kW;
 - d) le cucine economiche, le termocucine e i caminetti aperti di qualsiasi potenza termica.
6. In conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo n. 192 del 2005 e ss.mm.ii, il presente regolamento non si applica agli impianti inseriti in cicli di processo, anche se il calore prodotto è in parte destinato alla climatizzazione dei locali.

Articolo 4

(Autorità competenti e organismi che effettuano accertamenti e ispezioni sugli impianti termici)

1. L'Autorità competente effettua gli accertamenti e le ispezioni direttamente con (indicare con proprio personale o tramite affidamento del servizio a uno o più organismi esterni aventi le caratteristiche riportate nell'Allegato C del d.p.r. n. 74 del 2013).
2. Il soggetto esecutore è (indicare l'Autorità competente o, se del caso, l'organismo esterno da questa delegata all'esecuzione degli accertamenti ed ispezioni sugli impianti termici degli edifici).

CAPO II

Esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici

Articolo 5

(Limiti di esercizio degli impianti termici e valori massimi delle temperature in ambiente)

1. Durante il funzionamento dell'impianto termico di climatizzazione invernale ed estiva sono rispettati i valori massimi delle temperature in ambiente indicati dall'articolo 3 del d.p.r. n. 74 del 2013, fatte salve le ordinanze del Sindaco di cui all'articolo 5 del stesso decreto.
2. L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è effettuato nel rispetto dei limiti temporali indicati dall'articolo 4 del d.p.r. n. 74 del 2013, fatte salve le ordinanze del Sindaco di cui all'articolo 5 dello stesso decreto.
3. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti sono condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non siano superati i valori limite di esercizio indicati ai precedenti commi 1 e 2.

Articolo 6

(Termoregolazione autonoma e contabilizzazione del calore)

1. Gli edifici costituiti da un'unica o da più unità immobiliari, gestiti ed utilizzati da un unico soggetto, a qualsiasi titolo, serviti da un unico impianto centralizzato, sono esenti dagli obblighi di contabilizzazione del calore. Tale esenzione, resta in essere finché sussiste lo stato di fatto e di diritto di cui sopra.
2. L'Autorità competente provvede ai controlli per la corretta installazione dei sistemi, così come indicato dalla delibera di Giunta regionale n. 104 del 2018.
3. L'installazione dei sistemi di termoregolazione e/o contabilizzazione del calore deve essere eseguita in conformità alle norme di buona tecnica da installatori e/o le ditte abilitate in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. L'installatore che effettua le operazioni deve procedere ad adeguare il libretto di impianto inserendo le relative schede debitamente compilate.

4. La regolazione climatica deve essere indipendente per singolo ambiente o per singola unità immobiliare e, ove possibile, assistita da compensazione climatica.
5. Gli impianti collegati alle reti di teleriscaldamento e/o di teleraffrescamento sono anch'essi soggetti all'obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione.
6. Per la corretta suddivisione delle spese riguardanti la climatizzazione invernale ed estiva e l'uso di acqua calda sanitaria, se quest'ultima è prodotta in modo centralizzato, il costo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo la metodologia indicata dalla norma UNI 10200.
7. Nel caso in cui il circuito di distribuzione ed utilizzazione del calore sia composto da corpi scaldanti di diversa tipologia, si dovrà procedere all'installazione di contatori di energia termica utile per calcolare l'energia utilizzata per le singole zone e successivamente dotare ciascuna zona di sistemi di contabilizzazione per ogni singola unità immobiliare compatibili con i corpi scaldanti della zona specifica.
8. Per i sistemi di contabilizzazione indiretta è prevista la possibilità di avvalersi di dispositivi conformi alle norme UNI EN 834, UNI EN 835, UNI TR 11388 o UNI 9019.
9. Il responsabile dell'impianto è tenuto a fornire agli utenti informazioni dettagliate riguardo al funzionamento del sistema di termoregolazione e contabilizzazione, e produrre un prospetto previsionale delle spese, comprensive anche di quelle accessorie, ed un prospetto a consuntivo. Inoltre, il responsabile è tenuto ad attivarsi per verificare casi di consumi anomali o di malfunzionamento dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione. Il proprietario della singola unità immobiliare è tenuto ad informare il responsabile dell'impianto, o eventualmente il terzo incaricato, di tutte le modifiche interne alla propria proprietà che coinvolgono l'impianto di distribuzione del calore, come ad esempio la sostituzione di singoli caloriferi, lo spostamento e un nuovo inserimento degli stessi.
10. Il proprietario dell'unità immobiliare che pur avendone l'obbligo, non installa il previsto sotto-contatore come indicato dall'articolo 9, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 102 del 2014 e ss.mm.ii., nei tempi ivi previsti, è punito con la sanzione amministrativa.
11. Il proprietario dell'unità immobiliare che, pur avendone l'obbligo, non installa i previsti sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all'interno dell'unità immobiliare come indicato dall'articolo 9, comma 5, lettera c) del decreto legislativo n. 102 del 2014 e ss.mm.ii, nei tempi ivi previsti, è punito con la sanzione amministrativa.
12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 10 e 11 non si applicano quando da una relazione tecnica, redatta da un progettista o da un tecnico abilitato ed allegata al libretto di impianto, risulta che l'installazione dei contatori individuali o dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore non sono tecnicamente possibili o non efficienti in termini di costi o non proporzionati rispetto ai risparmi energetici potenziali, con riferimento alla metodologia indicata dalla norma UNI 15459. Tale metodologia, basata sulla valutazione dei costi in relazione al ciclo di vita dell'intervento deve necessariamente prevedere le seguenti voci di costo:
 - investimento iniziale;
 - gestione;
 - sostituzione ed eventuale smaltimento.
13. I costi di investimento iniziale contemplano i sistemi realizzati per l'approvvigionamento energetico per riscaldamento/raffrescamento e acqua calda sanitaria, i diversi componenti acquistati e l'installazione. La gestione è composta dall'approvvigionamento energetico, interventi operativi (es. misurazioni e regolazioni, amministrativi) e dalle necessarie manutenzioni del sistema. La sostituzione dei componenti e l'eventuale smaltimento è riferita al ciclo medio di vita previsto per lo specifico componente.

14. Il condominio alimentato da teleriscaldamento o da teleraffrescamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, che non ripartisce le spese in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, lettera d) del decreto legislativo n. 102 del 2014 e ss.mm.ii., è soggetto alla sanzione amministrativa.

Articolo 7
(Requisiti degli impianti termici)

1. L'installazione, la ristrutturazione e la sostituzione di impianti termici o di loro parti devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, in conformità alle prescrizioni contenute nelle istruzioni tecniche per l'installazione rese disponibili dall'impresa produttrice e nel rispetto delle pertinenti leggi e disposizioni nazionali nonché a quanto prescritto dalle norme UNI e CEI applicabili. Nel caso di impianti con macchine frigorifere/pompe di calore soggette al regolamento F-Gas, il personale e la ditta installatrice devono essere iscritti anche al registro nazionale delle persone e delle imprese ai sensi del d.p.r. n. 43 del 2012.
2. Fermo il rispetto dei requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi delle direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE, nel caso di nuova installazione di impianti termici di climatizzazione invernale o ristrutturazione o di sostituzione dei generatori di calore, compresi gli impianti ibridi, si applica anche quanto stabilito dal punto 5.3.1, Allegato 1 al decreto 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.

Articolo 8
(Documentazione a corredo degli impianti termici)

1. Gli impianti termici sono muniti di:
 - a) libretto di impianto per la climatizzazione conforme al modello di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 febbraio 2014 (allegato 1 al presente regolamento);
 - b) libretto di uso e manutenzione dell'impianto rese dalla ditta installatrice/costruttrice o incaricata della manutenzione dell'impianto;
 - c) libretti di istruzione di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature dell'impianto forniti dai produttori;
 - d) autorizzazioni amministrative quali libretto matricolare di impianto, certificato di prevenzione incendi e denuncia ISPESL o INAIL, ove obbligatori;
 - e) dichiarazione di conformità prevista dall'articolo 7 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. Gli impianti installati antecedentemente l'entrata in vigore di detto decreto, sono muniti della documentazione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti). In alternativa, è possibile sostituire i documenti di cui sopra con la dichiarazione di rispondenza di cui al comma 6, articolo 7 dello stesso decreto n. 37 del 2008;
 - f) rapporti di controllo di efficienza energetica (o rapporto di controllo tecnico) conforme al modello di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 febbraio 2014 (allegato 3 al presente regolamento);
 - g) dichiarazione frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzione conforme ai modelli, distinti per tipologia di impianto, di cui all'allegato 13 del presente regolamento;

h) documentazione prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006, parte V, titolo II per gli impianti termici civili come individuati dagli articoli 282, 283 e 284 dello stesso decreto.

Articolo 9 **(Modalità di compilazione del libretto degli impianti termici)**

1. Il libretto dell'impianto termico, conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento, è obbligatorio per tutti gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva, indipendentemente dallo loro potenza termica, sia esistente che di nuova installazione.
2. Il libretto di cui all'allegato 1 sostituisce gli esistenti "libretti di impianto e "libretti di centrale" di cui all'articolo 11, comma 9 del d.p.r. n. 412 del 1993 e s.m.i che vanno comunque conservati dal responsabile dell'impianto e allegati al libretto di cui al comma 1.
3. La compilazione iniziale, delle sole schede pertinenti, del libretto di impianto, nel caso di impianti termici di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione, deve essere effettuata dalla ditta installatrice all'atto di prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di efficienza energetica. Copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell'impianto, deve essere inviata dall'installatore all'Autorità competente entro 30 giorni dalla relativa compilazione.
4. In caso di successivi interventi che comportano la sostituzione e/o l'inserimento di nuovi sistemi di generazione del calore e/o del freddo, di regolazione, di distribuzione, di dismissione, al libretto di cui al comma 1 andranno aggiunte e/o aggiornate, a cura dell'istallatore dei nuovi sistemi, le relative schede.
5. Per ogni sistema edificio/impianto, occorre compilare un solo libretto di impianto in modo da stabilire un legame univoco tra edificio e codice di impianto che sarà attribuito dal (indicare l'acronimo del catasto degli impianti termici ove istituito o in alternativa ove esistente). Solo nel caso di impianti centralizzati nei quali l'impianto di climatizzazione invernale è distinto dall'impianto centralizzato di climatizzazione estiva, è possibile compilare due diversi libretti di impianto. Nel caso in cui si è in presenza di un solo servizio centralizzato (riscaldamento o raffrescamento), e l'altro servizio risulti autonomo, si provvede, per quest'ultimo, alla compilazione del relativo libretto per impianti autonomi.
6. Per gli impianti esistenti, in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non si è provveduto alla compilazione del nuovo libretto e ad inviare la scheda identificativa dell'impianto all'Autorità competente, il responsabile dell'impianto, con l'eventuale ausilio del manutentore, compila il libretto ed invia la scheda identificativa dell'impianto alla stessa Autorità in occasione della prima manutenzione utile, e comunque non oltre 1 anno dall'entrata in vigore del presente regolamento per gli impianti dotati di generatore di calore a fiamma e 2 anni per tutti gli altri.
7. La compilazione e l'aggiornamento successivo, per le diverse parti del libretto di cui al comma 1, devono essere effettuate a cura del:

responsabile che firma	Scheda	1
installatore	Scheda	2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10
responsabile (con firma del terzo responsabile)	Scheda	3
manutentore	Scheda	11,12
ispettore	Scheda	13
responsabile o eventuale terzo responsabile	Scheda	14

8. Il manuale di compilazione a beneficio dei diversi soggetti di cui al precedente comma 7, è riportato in Allegato 2 al presente regolamento.
9. In caso di trasferimento della proprietà dell'immobile o dell'unità immobiliare, a qualsiasi titolo, i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.

10. L'assenza del libretto di impianto, la mancata compilazione o la compilazione incompleta da parte dei soggetti competenti, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa.
11. Il mancato invio all'Autorità competente della scheda identificativa dell'impianto, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa.

Articolo 10
(Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico)

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione dell'impianto termico, nonché il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica in edilizia, sono affidati al Responsabile dell'impianto, che può delegarli ad un terzo responsabile conformemente a quanto stabilito dall'articolo 6 del d.p.r. n. 74 del 2013.
2. Il responsabile dell'impianto ed il terzo responsabile sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 6 del d.p.r. n. 74 del 2013.
3. Il cambio di responsabilità (nuovo proprietario, nuovo amministratore, nuovo occupante, nomina del terzo responsabile), a cura del nuovo responsabile, deve essere comunicato al soggetto esecutore:
 - a) entro dieci giorni lavorativi, se il cambio è conseguente alla nomina di un terzo responsabile o alla nomina di un nuovo responsabile di condominio utilizzando, rispettivamente, gli allegati 5 e 6 al presente regolamento;
 - b) entro trenta giorni lavorativi, se il cambio è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o occupante utilizzando, allegato 7 al presente regolamento.
4. La revoca, la rinuncia o la decadenza relativa all'incarico di terzo responsabile di cui all'articolo 6, comma 5, lettere b) e c), del d.p.r. n. 74 del 2013, sono comunicate all'Autorità competente entro cinque giorni lavorativi, utilizzando l'allegato 6 al presente regolamento.
5. In caso di condominio dotato di impianto termico centralizzato in cui non viene nominato un Amministratore, i proprietari (condomini) mantengono in solido il ruolo di Responsabile dell'impianto termico e, ai fini dell'accatastamento, devono comunicare alla ditta manutentrice o al terzo responsabile, oltre ai dati del condominio, le generalità del soggetto che li rappresenta.
6. Nei casi di impianti con potenza nominale al focolare superiore a 232 kW, il responsabile oppure, ove delegato, il terzo responsabile, provvede anche al rispetto degli obblighi relativi alla conduzione dell'impianto ai sensi dell'articolo 287 recante (abilitazione alla conduzione) del d.lgs. 152/2006, ivi compresa l'individuazione della figura del conduttore.
7. Fermo il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6 del d.p.r. n. 74 del 2013, in allegato 8 al presente regolamento è approvato il Memorandum per il responsabile dell'impianto termico e il terzo responsabile ove incaricato ai fini del corretto esercizio, conduzione, controllo e manutenzione degli impianti termici.
8. La mancata comunicazione del cambio di responsabilità all'autorità competente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al successivo articolo 27, comma 6, lettera f).
9. La mancata comunicazione della nomina, nonché la revoca, rinuncia o decadenza relativa all'incarico di terzo responsabile di cui al comma 4, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al successivo articolo 27, comma 6, lettera g).

Articolo 11
(Amministratore di condominio)

1. L'Amministratore di condominio, in caso di impianto centralizzato, è responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, salvo in caso di nomina di un Terzo responsabile. Pertanto, è tenuto a far rispettare quanto previsto nell'allegato 8. L'Amministratore di condominio è comunque tenuto a trasmettere all'Autorità competente la sua nomina di Amministratore secondo le modalità e i termini di cui al comma 3 del precedente articolo 10; alla medesima Autorità comunica, con la tempistica di cui al comma 4 del precedente articolo 10, le eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto.
2. Qualora il contratto di Amministratore di Condominio venga rinnovato di anno in anno con lo stesso condominio, l'Amministratore è comunque tenuto alla comunicazione della nomina e della disdetta ogni anno.

Articolo 12 **(Conduttore e manutentore degli impianti termici)**

1. Per tutti gli impianti termici ad uso riscaldamento dotati di generatore di calore a fiamma con potenza nominale al focolare superiore a 232 kW (anche per quelli alimentati a gas naturale e non soltanto per quelli alimentati a combustibili liquidi e solidi) è obbligatorio individuare la figura specifica del Conduttore.
2. In caso di impianti la cui responsabilità è delegata ad un terzo, quest'ultimo deve provvedere, attraverso la propria organizzazione o tramite soggetto delegato, a rispettare gli obblighi della conduzione dell'impianto, compresa la individuazione della figura del conduttore.
3. Fermo il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6 del d.p.r n. 74 del 2013, in allegato 9 è approvato il Memorandum per il Conduttore e del Manutentore ai fini del corretto esercizio, conduzione, controllo e manutenzione degli impianti termici.
4. La conduzione di impianti termici ad uso riscaldamento dotati di generatore di calore a fiamma con potenza nominale al focolare superiore a 232 kW, effettuata da personale non munito dello specifico patentino di abilitazione previsto dall'articolo 287 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., comporta l'applicazione della sanzione amministrativa.

Articolo 13 **(Controllo e manutenzione degli impianti termici)**

1. Le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto. Per gli impianti con apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, il personale e la ditta manutentrice devono essere certificati come previsto dal d.p.r. n. 43 del 2012.
2. Gli installatori per i nuovi impianti e i manutentori per gli impianti esistenti, nell'ambito delle rispettive responsabilità e per comprovati motivi di sicurezza e salvaguardia ambientale, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e con riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:
 - a) le istruzioni relative al controllo periodico degli impianti, indicando i singoli controlli da effettuare;
 - b) la frequenza con cui le operazioni di cui alla lettera a) devono essere eseguite.

La dichiarazione, di cui ai corrispondenti modelli dell'allegato 13 al presente regolamento, deve essere unita, in modo permanente, al libretto di impianto e trasmessa all'Autorità competente entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Agli installatori o ai manutentori che, al momento di presa in carico della manutenzione, non trasmettono la dichiarazione di cui ai corrispondenti modelli dell'allegato 13 all'Autorità competente entro i termini stabilita dal precedente comma 2, si applica la sanzione amministrativa. La stessa sanzione è applicata per il mancato rilascio della stessa dichiarazione al responsabile dell'impianto termico.
4. Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo e manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi che costituiscono l'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni tecniche contenute nelle istruzioni relative allo specifico modello elaborate dal produttore ai sensi della normativa vigente.
5. Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
6. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti termici esegue le relative operazioni a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione l'operatore ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere, in triplice copia, il rapporto di controllo di efficienza energetica conformemente ai modelli, distinti per tipologia di impianto, riportati nell'allegato 3 al presente regolamento. Il responsabile dell'impianto ha l'obbligo di firmare il rapporto di controllo di efficienza energetica per presa visione. Sui modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica il manutentore deve annotare, nel campo osservazioni, le manutenzioni effettuate, e nei campi raccomandazioni e prescrizioni quelle da effettuare per consentire l'utilizzo sicuro dell'impianto. Sullo stesso modello l'operatore deve riportare la data prevista per il successivo intervento. Se del caso il rapporto di controllo dell'efficienza energetica può essere integrato con ulteriori controlli previsti dall'installatore, dai fabbricanti degli apparecchi e dispositivi e dalle norme tecniche applicabili.
7. Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega al libretto di impianto di cui al precedente articolo 9; una copia è conservata a cura del manutentore per un periodo non inferiore a 5 anni e l'ulteriore copia è inviata all'Autorità competente con le tempistiche e le modalità di cui al successivo articolo 17.
8. Qualora il soggetto manutentore rilevi, nella sua attività, situazioni di immediato pericolo, lo stesso provvede ad informare senza indugio il responsabile d'impianto e, laddove necessario, il Comune e gli altri soggetti competenti per l'adozione delle eventuali misure cautelari.
9. Gli impianti composti da più generatori di diversa tipologia (a titolo di esempio: gruppo termico a combustibile fossile e pompa di calore; gruppo termico a combustibile fossile e gruppo termico a biomassa), possono essere sottoposti a manutenzione da parte di manutentori diversi per singola tecnologia. Ogni manutentore si impegna a riportare i risultati delle operazioni effettuate sullo specifico modello di rapporto di controllo dell'efficienza energetica relativo al generatore per cui è stato incaricato, ad aggiornare le parti del libretto di impianto di competenza.
10. All'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti termici che non redige e sottoscrive il rapporto di controllo dell'efficienza energetica di cui al precedente comma 6 si applicano le sanzioni previste.
11. Nel caso di impianti termici civili di cui all'articolo 283 del decreto legislativo n. 152 del 2006 di potenza termica nominale superiore alla soglia di cui al comma 1 lettera g) del predetto articolo, l'installatore verifica e dichiara anche che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui

all'articolo 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286 del predetto decreto. Tali dichiarazioni devono essere espressamente riportate in un atto allegato alla dichiarazione di conformità consegnate al responsabile dell'impianto che le allega al libretto di impianto. Le stesse dichiarazioni sono trasmesse all'Autorità competente con le modalità di cui all'articolo 284 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. Se il responsabile dell'impianto non è ancora individuato al momento dell'installazione, l'installatore, entro 30 giorni dall'installazione, invia l'atto al soggetto committente, il quale lo mette a disposizione al responsabile dell'impianto entro 30 giorni dalla relativa individuazione.

12. All'installatore che, in occasione dell'installazione o della modifica di un impianto termico del settore civile sopra soglia (art. 283, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 152 del 2006), non redige o redige in modo incompleto l'atto di cui al precedente comma 11 o non lo mette a disposizione del soggetto committente o del responsabile dell'impianto nei termini prescritti, si applicano le sanzioni previste.
13. Al soggetto committente che non mette a disposizione del responsabile dell'impianto termico l'atto di cui al precedente comma 11 nei termini prescritti sono applicate le sanzioni previste.
14. L'accertamento della mancata effettuazione dell'ultima operazione di controllo e manutenzione comporta l'applicazione al responsabile dell'impianto della sanzione amministrativa prevista.

Articolo 14

(Obblighi di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici)

1. I controlli di efficienza energetica di cui al presente articolo, sono obbligatori per gli impianti termici dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, di cogeneratori e scambiatori di calore alimentati da reti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti termici dotati di sottosistema di generazione con macchine a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, in uso dei servizi resi (climatizzazione invernale e estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria).
2. I controlli di efficienza energetica di cui al comma 1, devono essere realizzati:
 - a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
 - b) nel caso di sostituzione anche di un solo apparecchio del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
 - c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici ma che possono modificare l'efficienza energetica dell'impianto.
3. Per gli impianti di climatizzazione esistenti con potenza superiore alle soglie di cui al comma 1, non ancora sottoposti al controllo di efficienza energetica in applicazione del decreto legislativo n. 192 del 2005 e s.m.i., il primo controllo di efficienza energetica si effettua in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui al precedente articolo 13 e in ogni caso entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. I controlli di efficienza energetica successivi a quelli di cui ai commi 2 e 3, nonché i controlli di efficienza energetica per gli impianti comunque già sottoposti a controllo di efficienza energetica in applicazione del decreto legislativo n. 192 del 2005 e s.m.i. sono eseguiti contestualmente agli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui al precedente articolo 13, ma secondo la periodicità riportata nella seguente tabella in funzione della tipologia di impianto, tipo di alimentazione e potenza termica:

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica utile (1) [kW]	Cadenza della trasmissione all'autorità competente a far data dal precedente (anni)	Rapporto di controllo di efficienza energetica
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	$10 < P \leq 100$	2	Rapporto tipo 1
		$P > 100$	1	
	Generatori alimentati a gas, metano o Gpl	$10 < P \leq 100$	4	Rapporto tipo 1
		$P > 100$	2	
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	$12 < P \leq 100$	4	Rapporto tipo 2
		$P > 100$	2	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	$P > 12$	4	Rapporto tipo 2
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica	$P > 12$	2	Rapporto tipo 2
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	$P > 10$	4	Rapporto tipo 3
Impianti cogenerativi	Microgenerazione	$P_{el} < 50$	4	Rapporto tipo 4
	Unità cogenerative	$P_{el} \geq 50$	2	Rapporto tipo 4
P - Potenza termica utile P _{el} - Potenza elettrica nominale.				
(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.				

5. Ferme le periodicità di cui ai precedenti commi 3 e 4, la data di scadenza dei controlli di efficienza energetica dell'impianto termico, va rideterminata solo ed esclusivamente nei seguenti casi:
- ristrutturazione dell'impianto termico;
 - sostituzione anche di un solo sottosistema di generazione dell'impianto termico;
 - riattivazione di un impianto termico precedentemente disattivato come indicato nel successivo articolo 16.
6. Al fine di agevolare la programmazione delle attività di controllo degli impianti termici da parte dei manutentori e contemplare possibili esigenze diverse dei responsabili dell'impianto, fermo restando

l'invariabilità della data di scadenza dei controlli dell'efficienza energetica di cui al precedente comma 4, è possibile effettuare tali controlli fino a 6 mesi prima del termine ivi previsto.

7. Per determinare la potenza da considerare, al fine di individuare gli impianti termici soggetti all'obbligo del controllo dell'efficienza energetica di cui al precedente comma 1, nonché per determinare la periodicità di cui ai precedenti commi 3 e 4, occorre:
 - a. per gli impianti dotati di sottosistema di generazione a fiamma, sommare le potenze nominali utili dei singoli generatori aventi una potenza nominale utile superiore a 5 kW, se contemporaneamente sono:
 - alimentati dallo stesso tipo di combustibile;
 - inseriti nello stesso sottosistema di distribuzione o, in assenza del sottosistema di distribuzione, servono lo stesso ambiente;
 - b. per gli impianti dotati di sottosistema di generazione con macchine a ciclo frigorifero/pompe di calore, sommare le potenze nominali utili dei singoli generatori aventi una potenza nominale utile superiore a 12 kW, se contemporaneamente:
 - sono inseriti nello stesso sottosistema di distribuzione o, in assenza del sottosistema di distribuzione, servono lo stesso ambiente;
 - sono azionati dallo stesso sistema (azionamento elettrico o assorbimento a fiamma diretta, motore endotermico, alimentate da energia elettrica);
 - producono lo stesso tipo di climatizzazione (caldo, caldo più freddo, freddo);
 - c. per gli impianti dotati di sottosistema di generazione ibrido con un unico numero di matricola occorre considerare la potenza nominale utile totale dichiarata dal costruttore.

Articolo 15

(Modalità di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici)

1. Il controllo di efficienza energetica verifica:
 - a) il sottosistema di generazione come definito dal precedente articolo 2, comma 1, lettera hhh);
 - b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
 - c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti;
 - d) la verifica del tiraggio della canna fumaria per l'espulsione dei prodotti della combustione ove presente.
2. Il controllo di cui alla lettera a) di cui al precedente comma 1, è effettuata con le modalità riportate nei successivi commi 3, 4 e 5, secondo la tipologia del sottosistema di generazione.
3. Impianti dotati di sottosistemi di generazione a fiamma:
 - a) per i generatori alimentati a combustibile liquido o gassoso occorre verificare che il rendimento di combustione, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, maggiorato di 2 punti percentuali in conformità alle norme tecniche UNI10389-1 in vigore, rispetti il valore limite riportato nella tabella che segue:

Tipologie di generatori di calore	Data di installazione	Valore minimo consentito del rendimento di combustione (%)
Generatore di calore (tutti)	prima del 29 ottobre 1993	$82 + 2 \log P_n$
Generatore di calore (tutti)	dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre 1997	$84 + 2 \log P_n$
Generatore di calore standard	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$84 + 2 \log P_n$
Generatore di calore a bassa temperatura	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$87,5 + 1,5 \log P_n$
Generatore di calore a gas a condensazione	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$91 + 1 \log P_n$
Generatore di calore a gas a condensazione	dall'8 ottobre 2005	$89 + 2 \log P_n$
Generatore di calore (tutti, salvo generatore di calore a gas a condensazione)	dall'8 ottobre 2005	$87 + 2 \log P_n$
Generatori ad aria calda	prima del 29 ottobre 1993	$77 + 2 \log P_n$
Generatori ad aria calda	dopo il 29 ottobre 1993	$80 + 2 \log P_n$
<i>log P_n: logaritmo in base 10 della potenza nominale utile espressa in kW</i>		
<i>Per valori di P_n superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW</i>		

La misurazione in opera del rendimento di combustione per gli impianti costituiti da generatori in batteria o da generatori modulari a moduli indipendenti, fatte salve indicazioni diverse date dal costruttore, deve essere eseguita per singolo generatore o modulo. Nel caso di moduli termici, costituiti da più elementi termici inscindibili, la misurazione deve essere eseguita considerando i moduli come unico generatore.

I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati dalla tabella, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli fissati dalla tabella sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo, di cui all'articolo 4, comma 6, lettera e) del d.p.r. n. 74 del 2013.

- b) Per i generatori alimentati a combustibile solido, nelle more della pubblicazione della pertinente norma UNI per la misurazione in opera del rendimento di combustione, non si eseguono i controlli che nel rapporto di controllo dell'efficienza energetica di tipo 1 (gruppi termici) di cui all'allegato 3, fanno riferimento alla norma UNI 10389-1. Per questi generatori di calore la misurazione in opera del rendimento di combustione si eseguirà a partire dal 180° giorno successivo alla data di pubblicazione della pertinente norma.
4. Per gli impianti dotati di sottosistemi di generazione con macchine a ciclo frigorifero/pompe di calore occorre verificare che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica non si discostino più del 15% da quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto. Se la verifica da un risultato negativo occorre riportate tali valori alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5%. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa. La misura dei suddetti parametri si esegue secondo la pertinente norma o rapporto tecnico che sarà pubblicata dall'UNI. Tale norma o rapporto tecnico e gli eventuali successivi aggiornamenti si applicano a partire dal 180° giorno successivo alla data di pubblicazione. Nelle more dell'entrata in vigore della suddetta norma o rapporto tecnico non si compila la specifica parte del rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 2 (gruppi frigo) di cui all'allegato 3 del presente regolamento.
 5. Per gli impianti dotati di unità cogenerative occorre verificare che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica rientrino nelle tolleranze definite dal fabbricante. Se la verifica da un risultato negativo occorre riportate tali parametri alla situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante.

6. Tutte le misure effettuate sui componenti dell'impianto termico devono essere effettuate con strumentazione idonea, da sottoporre a regolare manutenzione secondo quanto prescritto dalle istruzioni del costruttore dello strumento e secondo le indicazioni delle specifiche norme UNI. In particolare la misura del rendimento di combustione e la misura del tiraggio della canna fumaria devono essere effettuate con strumentazione verificata e tarata una volta ogni 12 mesi.
7. Per gli impianti ricadenti nelle condizioni di cui al precedente articolo 14, comma 7, in cui occorre sommare le potenze nominali utili dei singoli generatori che compongono l'impianto stesso, l'operatore effettua i controlli del primo generatore, così come identificato nel libretto di impianto, e compila, per esso, tutte le parti del pertinente rapporto di controllo dell'efficienza energetica. Successivamente, controlla anche tutti i restanti generatori compilando la sola parte del pertinente rapporto di controllo dell'efficienza energetica relativa a quest'ultimi, trascurando la parte relativa all'intero impianto già compilata per il primo generatore. Al termine delle operazioni di compilazione, il rapporto di controllo dell'efficienza energetica risultante è composto da tanti fogli quanti sono i generatori di calore che compongono l'impianto, sul primo dei quali sono inseriti i parametri comuni relativi all'intero medesimo impianto. Laddove pertinente, il segno identificativo di cui al successivo articolo 24 deve essere applicato sul primo foglio.

Articolo 16 (Impianti termici nuovi e/o disattivati)

1. Fermo il rispetto di quanto previsto dal comma 2, lettera a) del precedente articolo 14 e di quanto previsto dalla comma 1, lettera a) del successivo articolo 17, i responsabili degli impianti termici e/o generatori di nuova installazione sono tenuti alla trasmissione del Rapporto di efficienza energetica di cui all'allegato 3 del presente regolamento con la medesima frequenza identica al comma 4 del precedente articolo 14, a partire dal 4° anno successivo a quello d'installazione.
2. Successivamente al 4° anno di installazione, i responsabili degli impianti termici e/o generatori sono tenuti alla trasmissione del Rapporto di efficienza energetica di cui all'allegato 3 del presente regolamento con la medesima frequenza di cui al comma 4 del precedente articolo 14.
3. Ai fini del presente regolamento, è considerato impianto termico disattivato l'impianto termico non collegato ad una fonte di energia o privo di parti essenziali (a titolo d'esempio: generatore di calore, contatore del combustibile, serbatoio del combustibile, impianto di distribuzione e/o radiatori) senza le quali l'impianto non può funzionare o in cui sono stati disattivati tutti i generatori di calore presenti sullo stesso. La disattivazione deve essere effettuata con modalità idonee a non consentire in alcun modo l'utilizzo dell'impianto.
4. I responsabili degli impianti termici, nei quali è stato disattivato l'intero impianto o singoli generatori, devono trasmettere all'Autorità competente, entro 30 giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione, resa sotto forma di atto notorio, secondo il modello di cui allegato 10, corredata da una Dichiarazione a firma di un tecnico manutentore abilitato che attesti che la disattivazione è stata effettuata nel rispetto delle norme di messa in sicurezza. Una copia di tale dichiarazione, munita della ricevuta di deposito presso l'Autorità competente, con il relativo numero di protocollo, deve essere allegata al libretto d'impianto (indicare se una copia deve essere trasmessa anche al soggetto esecutore se diverso dall'Autorità competente entro 30 giorni dalla data di deposito).
5. In tutti i casi in cui, a seguito di visita ispettiva di cui al successivo articolo 18, si riscontra che l'intero impianto o singoli generatori di calore sono stati disattivati e il responsabile dell'impianto, quando obbligatorio, non ha provveduto ad inviare la dichiarazione di cui al precedente comma 4 o l'ha inviata fuori dai termini ivi previsti, è addebitato, allo stesso, il costo dell'ispezione nella misura prevista nella tabella di cui all'articolo 23, comma 3.
6. L'eventuale riattivazione può avvenire solo dopo l'esecuzione di un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e la conseguente trasmissione, entro il termine di 60 giorni dall'intervento, del relativo rapporto all'Autorità competente privo del segno identificativo di cui al

successivo articolo 24, con indicazione, nel campo osservazioni, che il controllo è stato effettuato in seguito alla riattivazione dell'impianto termico o del singolo generatore.

7. In tutti i casi in cui sia stata comunicata dal responsabile d'impianto la disattivazione dell'impianto o di singoli generatori mediante il modello di cui al comma 4 e, in seguito a visita ispettiva, l'impianto stesso o i singoli generatori risultino riattivati senza che sia stato inviato il rapporto di controllo dell'efficienza energetica di cui al precedente comma 6, ovvero sia stato inviato oltre il termine di 60 giorni dall'intervento, il responsabile dell'impianto è tenuto a corrispondere il costo dell'ispezione nella misura prevista nella tabella di cui all'articolo 23, comma 3.
8. Tutti gli impianti termici disattivati sono soggetti a controllo da parte (indicare l'Autorità competente o dell'organismo esterno), al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni di disattivazione.
9. In caso di riattivazione dell'impianto, le date di invio del rapporto di controllo dell'efficienza energetica all'Autorità competente, con la cadenza e le modalità indicate nell'articolo 14, vanno ricalcolate partendo dalla data di riattivazione dell'impianto indicata nel rapporto di efficienza energetica di cui al precedente comma 6.
10. Gli impianti disattivati o mai attivati, come nel caso di impianti collocati in edifici oggetto di ristrutturazione o comunque posti nella condizione di non poter funzionare, quali gli impianti non collegati alla rete di distribuzione dell'energia o a serbatoi di combustibili o comunque privi di approvvigionamento, sono esentati, fino alla riattivazione o alla prima attivazione degli impianti stessi, dagli obblighi di manutenzione e controllo dell'efficienza energetica di cui ai precedenti articoli 13 e 14 nonché dagli obblighi di comunicazione all'Autorità competente.
11. In situazioni di crolli, inagibilità o sgombero di edifici e/o di unità abitative, al fine di individuare gli impianti termici disattivati o inattivi, (indicare se trattasi di Comuni, ove quest'ultimi non coincidono con le amministrazioni di cui al comma 1, lettera b) del precedente articolo 2, trasmettono all'Autorità competente per territorio, entro il termine di trenta giorni dall'adozione, tutte le ordinanze di inagibilità e sgombero emanate, nonché le eventuali ordinanze di revoca delle stesse).
12. Nel caso in cui la disattivazione dell'impianto termico sia avvenuta a seguito del distacco dalla rete di distribuzione ad opera del gestore della rete stessa per motivi di sicurezza, quest'ultimo invia all'Autorità competente, i dati relativi agli impianti disattivati entro il termine di quindici giornidall'interruzione della fornitura di energia. In caso di riallaccio alla rete degli impianti di cui sopra, il gestore della rete comunica, altresì, entro il termine di quindici giorni, l'avvenuta ripresa della fornitura.
13. Nel caso in cui l'impianto rimanga disattivato perché scollegato da una fonte di energia o privato di parti essenziali senza le quali non può funzionare, anche qualora l'ordinanza di inagibilità o sgombero sia stata revocata e/o il gestore della rete abbia provveduto al riallaccio, il responsabile d'impianto invia entro sessanta giorni dal riallaccio alla rete, qualora avvenuto, o dalla predetta revoca, il modello di dichiarazione di disattivazione dell'impianto di cui al comma 4 indicando, nel campo "modalità", che l'impianto rimane disattivato anche dopo il riallaccio alla rete e/o la revoca dell'ordinanza, nonché la data di riallaccio e/o di revoca.
14. In caso di impianti termici che, pur non disattivati, risultano inattivi perché situati in edifici dichiarati inagibili anche solo temporaneamente o parzialmente o in edifici che, pur agibili, siano oggetto di ordinanza comunale di sgombero per motivi di sicurezza, le scadenze inerenti gli obblighi di manutenzione e gli obblighi del controllo dell'efficienza energetica di cui agli articoli 13 e 14 nonché i relativi obblighi di comunicazione all'Autorità competente sono sospesi fino a revoca dell'ordinanza di inagibilità o di sgombero.
15. Nei casi di disattivazione di impianti situati in edifici crollati, come certificato da ordinanza comunale, o in edifici inagibili anche temporaneamente o parzialmente, per procedere alla riattivazione dell'impianto termico, è necessario eseguire un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e

trasmettere all'Autorità competente, il relativo rapporto di controllo dell'efficienza energetica entro il termine di 30 giorni dall'intervento, indicando nel campo osservazioni che il controllo è stato effettuato in seguito alla riattivazione dell'impianto termico.

Articolo 17 (Trasmissione del rapporto)

1. Al termine delle operazioni di cui ai precedenti articoli 13, 14 e 15, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere in triplice copia, il relativo Rapporto di controllo dell'efficienza energetica come indicato al comma 6 dell'articolo 13. Una copia del rapporto di controllo dell'efficienza energetica, ai sensi del comma 7 del precedente articolo 13 è inviata dal manutentore/installatore o dal terzo responsabile all'Autorità competente entro 60 giorni dai seguenti interventi:
 - a) in fase di prima attivazione di impianti nuovi/ristrutturati o di sostituzione anche di un solo sottosistema di generazione;
 - b) in caso di riattivazione di impianti o singoli generatori come indicato nel precedente articolo 16;
 - c) nei casi previsti all'articolo 14, comma 3;
 - d) successivamente alle circostanze di cui alle lettere a), b) e c) con le periodicità previste al comma 4 del precedente articolo 14.
2. La trasmissione del Rapporto di controllo di efficienza energetica, all'Autorità competente, eseguita dal manutentore/installatore o dal terzo responsabile senza oneri aggiuntivi per l'utente, è effettuata con le modalità (indicare le modalità di trasmissione tenuto conto delle priorità di cui all'articolo 8, comma 5 del DPR 74/2013). Sul rapporto di controllo di efficienza energetica trasmesso, a seguito delle operazioni di cui ai precedenti articoli 14 e 15, devono essere riportati, laddove pertinenti, i risultati dell'ultimo controllo di efficienza energetica.
3. Relativamente ai controlli effettuati nelle circostanze richiamate alla lettera d) del precedente comma 1, il manutentore deve applicare il segno identificativo, di cui al successivo articolo 24, sia nella copia del rapporto di controllo dell'efficienza energetica da inviare all'Autorità competente sia nella copia da rilasciare al responsabile dell'impianto.
4. In occasione dell'invio del rapporto di controllo dell'efficienza energetica di cui al precedente comma 3, il manutentore allega a quest'ultimo tutte le copie dei rapporti non ancora inviati all'Autorità competente, relativi ai controlli periodici effettuati, nel periodo antecedente, di cui al precedente articolo 13.

CAPO III Accertamento ed ispezioni sugli impianti termici

Articolo 18 (Attività ispettiva)

1. Le Autorità competenti, sono tenute all'effettuazione degli accertamenti e delle ispezioni volte alla verifica dell'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici, della manutenzione e dell'esercizio degli impianti di climatizzazione rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento secondo le rispettive competenze territoriali. L'ispezione dell'impianto comprende una valutazione dell'efficienza energetica del generatore, consigli su possibili interventi standard di efficientamento e, per gli impianti termici dotati di generatore di calore a fiamma di età superiore a 15 anni aventi una potenza nominale utile totale superiore a 116 kW, nonché per gli impianti termici dotati di macchine frigorifere di età superiore a 15 anni, aventi una potenza nominale utile totale

superiore a 100 kW, eventuali interventi atti a migliorare il rendimento energetico in modo economicamente conveniente e una stima del corretto dimensionamento dell'impianto rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio con riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile.

2. L'Autorità competente provvede all'accertamento dei Rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevi la necessità, ad attivare le procedure finalizzate ad ottenere gli adeguamenti tecnici e documentali.
3. Sono soggetti agli accertamenti e/o alle ispezioni gli impianti termici, sia autonomi che centralizzati, alimentati a combustibile gassoso, liquido o solido, ad energia elettrica, teleriscaldamento, tramite cogenerazione o trigenerazione, aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) impianti con sottosistemi di generazione a fiamma o con scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW;
 - b) impianti a ciclo frigorifero/pompe di calore con potenza termica utile nominale, in uno dei due servizi (riscaldamento/raffrescamento) maggiore di 12 kW;
 - c) impianti cogenerativi di qualsiasi potenza.
4. Sono sottoposti ad accertamento documentale tutti i rapporti di efficienza energetica di cui al comma 1 del precedente articolo 17, pervenuti all'Autorità competente relativi a:
 - a) impianti termici dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, alimentati a gas (metano e GPL) aventi una potenza termica utile nominale non superiore a 100 kW;
 - b) impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale non superiore a 100 kW.
5. Sono sottoposti ad ispezione, con il contestuale obbligo del contributo di cui al comma 3 del successivo articolo 23, tutti gli impianti termici di cui al comma 3:
 - a) per i quali, a seguito dell'accertamento documentale, permangono, anche dopo la richiesta di adeguamenti tecnici e documentali, elementi di criticità;
 - b) per i quali l'ispezione avviene su richiesta del responsabile d'impianto;
 - c) per i quali sussiste l'obbligo di trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica, ma questo:
 - i. non risulta pervenuto;
 - ii. risulta pervenuto senza l'applicazione del segno identificativo di cui al successivo articolo 24, ove previsto;
 - iii. risulta pervenuto oltre il termine di cui al comma 1 del precedente articolo 17 dalla data di scadenza del controllo di cui ai commi 4 e 5 del precedente articolo 14.
6. Sono sottoposti ad ispezione, senza il contestuale obbligo del contributo di cui all'articolo 23, comma 3, gli impianti di cui al precedente comma 3, per i quali risulta regolarmente pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica, secondo le modalità e i termini di cui al precedente articolo 17, ivi compresa l'applicazione del segno identificativo di cui al successivo articolo 24, ove previsto.
7. Sono, altresì, sottoposti ad ispezione, senza il contestuale obbligo del contributo di cui all'articolo 23, comma 3, gli impianti per i quali, pur essendo regolarmente pervenuto il rapporto di controllo dell'efficienza energetica come indicato al precedente comma 6, ad esso non sono allegati uno o più

rapporti relativi ai controlli periodici effettuati precedentemente, come indicato nel comma 4 del precedente articolo 17.

8. Sugli impianti aventi una potenza nominale utile totale superiore a 100 kW, le ispezioni di cui al precedente comma 6 sono eseguite:
 - a) una volta ogni quattro anni se sono dotati di macchine frigorifere/pompe di calore o di generatori di calore a fiamma alimentati a combustibile gassoso (metano o GPL);
 - b) una volta ogni due anni se sono dotati di generatore di calore a fiamma alimentati a combustibile liquido o solido.
9. Sugli impianti aventi una potenza nominale utile totale inferiore o uguale a 100 kW, le ispezioni di cui al punto 6 sono eseguite con il metodo a campione secondo i criteri di seguito indicati:
 - a) 0,5% per cento dei rapporti pervenuti per gli impianti dotati di generatore di calore a fiamma alimentati a combustibile gassoso (metano o GPL);
 - b) 1%, dei rapporti pervenuti per gli impianti dotati di generatore di calore a fiamma alimentati a combustibile liquido o solido;
 - c) 0,5% dei rapporti pervenuti per le altre tipologie di impianto.

Il campione, su base annuale, è determinato mediante sorteggio dall'Autorità competente, nel rispetto dei suddetti criteri con priorità agli impianti termici dotati di generatore di calore a fiamma o macchine frigorifere/pompa di calore con anzianità superiore a 15 anni.

10. Ai fini dell'individuazione degli impianti da sottoporre alle attività di accertamento ed ispezione che non risultino ancora accatastati, l'Autorità competente può richiedere ad altri Enti pubblici o aziende che erogano servizi di pubblica utilità, le generalità dei soggetti utenti dei servizi esposti, con indicazione dell'ubicazione degli immobili, degli impianti o delle utenze che ad essi si riferiscono.
11. (indicare se del caso la seguente facoltà "È facoltà dell'Autorità competente, effettuare ispezioni a campione sul rispetto dei limiti delle temperature in ambiente, di cui al precedente articolo 5, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico dell'utente. Tali ispezioni possono essere effettuate anche su richiesta all'Autorità competente da parte dell'utente e i relativi costi sono posti a carico dell'utente che ne fa richiesta. I rilevamenti dovranno essere effettuati dagli ispettori con strumentazioni e metodologia previste dalla norma UNI 8364. Le modalità operative sono determinate dall'Autorità stessa").
12. L'Autorità competente, oltre alle attività di ispezione di cui ai precedenti commi e senza oneri aggiuntivi a carico dell'utente, deve effettuare le ispezioni anche sui sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore di cui al precedente articolo 6, al fine di verificare l'ottemperanza alle disposizioni nazionali in materia di uso razionale dell'energia. Tale ispezione comporterà la visita dell'ispettore incaricato dall'Autorità competente anche presso le unità immobiliari riscaldate dall'impianto termico centralizzato. Il controllo sarà di tipo visivo e documentale e potrà essere effettuato preferibilmente con le ispezioni sull'efficienza dell'impianto termico.
13. (indicare se del caso la seguente facoltà: "È facoltà dell'Autorità competente procedere alla verifica della veridicità delle relazioni attestanti l'esistenza delle condizioni per le quali è prevista la possibilità di esenzione dall'obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore di cui al precedente articolo 6).
14. (indicare se del caso la seguente facoltà: Nel caso di ispezioni su impianti termici civili dotati di generatore di calore a fiamma, di potenza termica nominale al focolare superiore alla soglia di cui al comma 1 lettera g) dell'articolo 283 del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'Autorità competente può,

con modalità autonomamente stabilite, effettuare controlli a campione, ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 285 e 286 del decreto legislativo n. 152 del 2006).

Articolo 19 **(Accertamenti documentali)**

1. Per gli impianti di cui al comma 4 del precedente articolo 18, con potenza termica utile nominale superiore a 10 kW e fino a 100 kW, dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, alimentati a gas (metano e GPL), destinati alla climatizzazione invernale e/o alla produzione di acqua calda sanitaria nonché per gli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale superiore a 12 kW e fino a 100 kW, l'accertamento documentale del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato all'Autorità competente è sostitutivo dell'ispezione di cui al precedente articolo 18 nel caso in cui tali impianti non sono ricompresi nel campione di cui al comma 9 dello stesso articolo.
2. Qualora dall'accertamento documentale si rilevino carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo senza che il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni, l'Autorità competente segnala tempestivamente l'anomalia al Comune competente per territorio (indicare se quest'ultimo non è Autorità competente, nonché, nel caso di impianti alimentati da rete di distribuzione, l'impresa distributrice per le misure cautelari previste dalle norme vigenti). (indicare il Comune o l'autorità competente), con l'ausilio di un ispettore, provvede a effettuare un controllo in campo ed eventualmente a ordinare la disattivazione dell'impianto. I costi del controllo, uguali a quelli del contributo di cui all'articolo 23, comma 3, sono a carico del responsabile dell'impianto. Laddove in sede di attività ispettiva di cui al precedente articolo 18, risulti necessaria l'adozione di atti di polizia giudiziaria, l'ispettore deve essere supportato dalla competente polizia locale. La riattivazione dell'impianto può avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento e il conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli interventi, della dichiarazione di conformità ai sensi del d.m n. 37 del 2008. Al termine dei lavori, il responsabile di impianto è tenuto a inviare all'Autorità competente la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico di cui all'allegato 11 del presente regolamento.
3. Qualora dall'accertamento documentale si rilevino altre anomalie o non conformità, l'Autorità competente ne richiede l'eliminazione tramite comunicazione scritta al responsabile dell'impianto. Il responsabile è tenuto a intervenire entro sessanta giorni dall'invio della comunicazione e, al termine dei lavori, invia all'Autorità competente la dichiarazione di cui all'allegato 11 del presente regolamento, di avvenuto adeguamento dell'impianto termico. Il mancato invio di tale dichiarazione o il mancato rispetto del termine di sessanta giorni comporta un controllo ispettivo con il contestuale obbligo del contributo di cui all'articolo 23, comma 3.
4. Qualora, nella fase di accertamento documentale, si rilevino differenze tra i dati in possesso dell'Autorità competente e le informazioni contenute nei rapporti di controllo di efficienza energetica trasmessi, il responsabile dell'impianto dovrà comunicare entro trenta giorni le informazioni che gli siano richieste dall'Autorità competente stessa. Il mancato rispetto del suddetto termine comporta un controllo ispettivo con il contestuale obbligo del contributo di cui all'articolo 23, comma 3.

Articolo 20 **(Esecuzione delle ispezioni)**

1. L'ispezione sull'impianto termico è annunciata al responsabile dell'impianto, a cura del soggetto esecutore, ovvero dall'Autorità competente, con almeno 15 giorni d'anticipo mediante:
 - a) apposita cartolina di avviso inviata tramite posta Raccomandata A/R (o con altro mezzo idoneo, compreso la posta elettronica certificata), su cui sono indicati il giorno e la fascia oraria (non maggiore di due ore) della visita, nonché il nominativo dell'ispettore che effettua il controllo;

- b) per mezzo di accordi diretti o telefonici, tra l'utente ed il personale incaricato delle *ispezioni*, successivi all'invio della cartolina di cui sopra;
- c) altre forme di preavviso che comunque garantiscano l'utente e non rechino eccessivi disagi.
2. La data programmata per l'ispezione potrà essere modificata qualora il responsabile dell'impianto ne faccia richiesta per iscritto con almeno 5 giorni di anticipo, per non più di due volte consecutive se il responsabile dell'impianto ne fa richiesta per iscritto o ne dà comunicazione, anche telefonica. La nuova data è fissata entro e non oltre i 20 giorni successivi rispetto alla data originariamente proposta.
3. Qualora l'ispezione non possa essere effettuata nella data concordata anche a seguito della richiesta di cui al comma 2, per cause imputabili al responsabile dell'impianto, a partire dal secondo appuntamento, allo stesso responsabile è addebitato l'importo di cui al comma 3 del successivo articolo 23, a titolo di rimborso spese per "mancato appuntamento"; l'ispezione si effettuerà in altra data concordata con il responsabile dell'impianto con le modalità di cui al precedente comma 1, entro 20 giorni. Qualora anche questa seconda visita non si possa effettuare per causa imputabile al responsabile dell'impianto, oltre all'onere di cui al comma 3 del successivo articolo 23, l'Autorità competente, su segnalazione dell'ispettore, provvede (indicare se è necessaria la seguente comunicazione "a informare il Comune competente per territorio") per gli eventuali provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, sarà informata l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo n. 23 maggio 2000 n.164 "*Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144*" e successive modifiche (Le imprese di distribuzione di gas naturale sospendono altresì la fornitura di gas agli impianti su richiesta dell'ente locale competente per i controlli ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, motivata dalla riscontrata non conformità dell'impianto alle norme o dal reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli di cui alla citata legge n. 10 del 1991).
4. Durante l'ispezione, il responsabile dell'impianto:
- a) in caso di impedimento ad essere presente, può delegare una persona maggiorenne di sua fiducia;
- b) ha facoltà di farsi assistere dal proprio manutentore o progettista;
- c) dovrà mettere a disposizione dell'ispettore la documentazione di cui al precedente articolo 8 del presente regolamento;
- d) deve firmare per ricevuta e presa visione le copie del rapporto di prova compilate dall'ispettore.
5. Durante l'ispezione, l'ispettore:
- a) deve:
- 1) presentarsi all'appuntamento nella fascia oraria indicata nell'avviso di cui al comma 1, lettera a);
 - 2) essere munito di apposita tessera di riconoscimento;
 - 3) mantenere sempre un contegno corretto e cortese nei confronti dell'utente;
 - 4) eseguire i controlli e le misurazioni riportate nei pertinenti rapporti di prova di cui all'allegato 4 del presente regolamento;

- 5) annotare le pertinenti osservazioni e prescrizioni sul rapporto di prova di cui all'allegato 4 del presente regolamento;
- 6) compilare il rapporto di prova, di cui all'allegato 4 del presente regolamento, in triplice copia, di cui una sarà consegnata al responsabile dell'impianto, una copia sarà conservata dal soggetto esecutore e l'altra farà parte del proprio archivio;

b) non deve:

- 1) eseguire interventi sull'impianto;
- 2) indicare nominativi di progettisti, installatori, manutentori e informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende;
- 3) esprimere giudizi o apprezzamenti di ogni genere riguardanti l'impianto i suoi componenti e gli operatori che sono intervenuti sullo stesso;
- 4) divulgare dati e informazioni acquisiti durante l'ispezione forniti dai manutentori, installatori e da qualsiasi altro soggetto per fini diversi da quelli relativi alla attività di cui al presente Capo III;

c) accerta:

- 1) le generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico o della persona delegata;
- 2) la presenza o meno della documentazione di cui al precedente comma 4, lettera c);
- 3) che il libretto di impianto sia correttamente tenuto e compilato in ogni sua parte;
- 4) che la conduzione e gestione dell'impianto, comprese le operazioni di manutenzione siano state eseguite secondo le norme vigenti.

6. L'ispettore può riservarsi di non completare, annotandolo, la parte del rapporto di prova relativa agli "Interventi atti a migliorare il rendimento energetico" e la parte relativa alla "Stima del dimensionamento del/i generatore/i", relative agli impianti termici dotati di generatore di calore di età superiore a 15 anni, aventi una potenza nominale utile superiore a 116 kW, per quelli a fiamma, e una potenza nominale utile totale superiore a 100 kW, per quelli con macchine frigorifere/pompe di calore. L'Autorità competente può stabilire, in modo autonomo, le modalità con cui possono essere eseguite e consegnate le relazioni di dettaglio ivi previste.
7. Nessuna somma di denaro deve essere consegnata a qualsiasi titolo all'ispettore.
8. In presenza di situazioni di pericolo immediato, l'ispettore prescrive la tempestiva disattivazione dell'impianto e informa, anche attraverso l'organismo esterno incaricato delle ispezioni, l'Autorità competente (indicare se del caso "il Comune interessato"). La riattivazione dell'impianto può avvenire solo dopo i necessari lavori di messa a norma e il conseguente rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del d.m. n. 37 del 2008.
9. Qualora in sede di ispezione sugli impianti dotati di generatori di calore a fiamma alimentati a combustibile gassoso o liquido, il valore del rendimento di combustione non raggiunga il valore limite di cui al comma 3 del precedente articolo 15, il generatore, entro 15 giorni, deve essere ricondotto nei limiti dei valori ammessi, mediante operazioni di manutenzione effettuate dal tecnico manutentore, ferma restando l'esclusione del generatore dalla conduzione in esercizio continuo di cui all'articolo 4, comma 6, lettera e), del d.p.r. n. 74 del 2013. Al termine dell'intervento, il responsabile dell'impianto

deve trasmettere all'Autorità competente la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico di cui all'allegato 11 al presente regolamento.

10. Se durante l'intervento manutentivo di cui al precedente comma 9, si rileva l'impossibilità di ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti fissati, il generatore deve essere sostituito entro 180 giorni dalla data del controllo effettuato dall'ispettore. Entro 30 giorni dalla data di ispezione il responsabile avvisa l'Autorità competente che la sostituzione del generatore di calore è eseguita entro il suddetto termine, utilizzando il modello di cui all'allegato 12.
11. Nel caso in cui, durante l'ispezione, si rilevino ulteriori difformità dell'impianto termico rispetto alla normativa vigente, l'ispettore prescrive l'adeguamento. Il responsabile dell'impianto può eseguire gli interventi entro 60 giorni prorogabili, su richiesta del responsabile dell'impianto termico all'Autorità competente, per altri 60 giorni per dimostrati motivi tecnici e/o procedurali e/o autorizzativi. Ad intervento effettuato, il responsabile dell'impianto trasmette all'Autorità competente la dichiarazione di cui all'allegato 11 e, quando prevista, la relazione di conformità ai sensi del d.m. n. 37 del 2008.
12. Qualora, in base alla documentazione prodotta entro i termini previsti dal precedente comma 11 non si rilevi l'avvenuto adeguamento alle norme vigenti in materia, l'Autorità competente, ovvero il soggetto esecutore, effettua una nuova ispezione con addebito come indicato al successivo articolo 23, comma 3.

Articolo 21 (Situazioni particolari)

1. Nel caso in cui, durante le operazioni di ispezione, si riscontri la presenza di generatori di calore, o impianti mai denunciati, l'ispettore ne prende nota. Il responsabile dell'impianto, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative, procederà alla regolarizzazione entro 30 giorni provvedendo ad aggiornare il catasto degli impianti termici ove operante o trasmettendo all'Autorità competente la scheda identificativa dell'impianto aggiornata.
2. Qualora l'ispezione non possa avere luogo a causa della disattivazione o inesistenza dell'impianto termico, l'ispettore annoterà sul rapporto di prova la circostanza in modo da poter successivamente aggiornare il catasto impianti ove operante.
3. Nel caso di rifiuto del responsabile dell'impianto o del suo delegato di sottoscrivere il rapporto di prova, l'ispettore procede ad annotare la circostanza sul rapporto che comunque, in copia, è consegnato o successivamente notificato all'interessato.
4. Nel caso in cui, durante l'ispezione, si accerta che, pur essendo stato regolarmente eseguito il controllo manutentivo previsto, e redatto il pertinente rapporto di controllo dell'efficienza energetica, ma il manutentore o il terzo responsabile non ha provveduto alla trasmissione dello stesso nei modi e nei termini indicati dal precedente articolo 17, l'ispettore rileva l'accaduto sul rapporto di prova. Il manutentore o terzo responsabile sarà tenuto al rimborso dei costi dell'ispezione con l'addebito del contributo previsto dal successivo articolo 23, comma 3.

Articolo 22 (Ispettori degli impianti termici)

1. L'attività ispettiva è affidata a personale esperto da parte dell'Autorità competente dell'Organismo incaricato. Sono considerati esperti e quindi idonei all'esercizio delle attività di ispezione tutti gli ispettori già operanti sul territorio regionale alla data di entrata in vigore della presente regolamento. Il riconoscimento dell'attività ispettiva deve essere attestata dalle Autorità competenti presso cui hanno prestato la loro opera.
2. L'Autorità competente riconosce l'abilitazione rilasciata da altri enti competenti ai sensi del successivo comma 5 come requisito di partecipazione alla eventuale selezione per l'acquisizione di nuovi ispettori.

3. I professionisti che intendono avviare l'attività di ispezione degli impianti termici per conto delle Autorità competenti, se mai esercitata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- a) laurea magistrale conseguita presso un'Università statale o legalmente riconosciuta in Ingegneria (qualsiasi specializzazione), Architettura, Fisica e Chimica;
 - b) sono considerate valide le lauree brevi (diplomi di laurea; laurea di I livello) nelle stesse materie, nel cui piano di studi siano stati inseriti almeno uno dei seguenti esami come identificati dal codice MIUR riportato tra parentesi:
 - Sistemi per l'ingegneria e l'ambiente (ing-ind/09);
 - Fisica tecnica industriale (ing-ind/10);
 - Fisica tecnica ambientale (ing-ind/11);
 - Fisica teorica, modelli e metodi matematici (fis/02);
 - Misure meccaniche e termiche (ing-ind/12);
 - Chimica industriale (chim/04);
 - Principi di ingegneria chimica (ing-ind/24);
 - c) diploma di scuola secondaria superiore conseguito presso un Istituto Statale o legalmente riconosciuto, più un periodo di inserimento di almeno un anno continuativo alle dirette dipendenze o di collaborazione tecnica in una impresa del settore.
Si ritengono validi i Diplomi di maturità professionale (rilasciato da Istituto Professionale – corso quinquennale) in Tecnico delle Industrie meccaniche e i Diplomi di Perito Industriale (rilasciati da Istituto Tecnico Industriale) in:
 - Costruzioni aeronautiche;
 - Edilizia;
 - Efficienza energetica.
 - Meccanica
 - Termotecnica
 - Fisica industriale;
 - Industria mineraria;
 - Industria navalmeccanica;
 - Industrie metalmeccaniche;
 - Meccanica;
 - Meccanica di precisione;
 - Metallurgia-Termotecnica.
4. Ad uno dei requisiti sopra indicati, si aggiunge il superamento con profitto di un corso di abilitazione riconosciuto dall'Autorità competente e/o dalla Regione Lazio e un periodo di affiancamento obbligatorio, a fianco di ispettori più esperti, per un numero di ispezioni non inferiore a 50. (indicare se si avvale dalla seguente possibilità "E" fatta salva la possibilità delle Autorità competenti di determinare requisiti minimi obbligatori più restrittivi).
5. In ottemperanza con quanto stabilito dall'articolo 9, comma 6 del d.p.r. n. 74 del 2013, l'Autorità competente riconosce come abilitanti i corsi e gli esami di idoneità tecnica tenuti dall'ENEA – Unità Tecnica Efficienza Energetica, nonché i corsi di aggiornamento con superamento dell'esame finale tenuti dallo stesso Ente.
6. Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato dal soggetto interessato tramite apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'Autorità competente adotta il mutuo riconoscimento reciproco rispetto al possesso dei necessari requisiti da parte degli ispettori e possono stabilire specifiche priorità privilegiando esperienza, titoli di studio e percorsi formativi professionali.

7. Il sistema delle ispezioni può essere affidato dall'Autorità competente anche ad organismi esterni di cui sia garantita l'indipendenza, anche relativamente al personale incaricato.
8. L'organismo esterno deve eseguire le operazioni di ispezione con la massima professionalità e competenza tecnica. Il personale dell'organismo esterno è vincolato dal segreto professionale.
9. I Soggetti che hanno interessi di qualsiasi tipo, diretti o indiretti, nelle attività di progettazione, manutenzione ed installazione degli impianti termici selezionati per l'ispezione, nonché alle dipendenze di aziende che producono e/o commercializzano apparecchi e componentistica degli impianti termici, sono considerati incompatibili con la figura dell'ispettore di impianti termici.
10. Sono incompatibili con il ruolo di ispettore degli impianti termici anche venditori di energia, mandatari e personale dipendente di queste organizzazioni.
11. L'ispettore di impianti termici, o l'organizzazione per conto di cui opera, è incompatibile con la figura del certificatore energetico e del tecnico abilitato per la valutazione dell'efficienza globale media stagionale dell'impianto termico ispezionato per l'intera durata dello stesso o fino alla sua completa ristrutturazione.
12. L'ispettore di impianti termici, o l'organizzazione per conto di cui opera, deve essere coperto da adeguata assicurazione per la responsabilità civile nell'ambito di tale attività.

Articolo 23

(Oneri per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici)

1. Nel rispetto del principio di equa ripartizione sugli utenti finali di cui all'articolo 10, comma 3, lettera c) del d.p.r. n. 74 del 2013, le Autorità competente determina a carico dei responsabili di impianto contributi economici a copertura dei costi delle attività di accertamento ed ispezione di cui al presente articolo e alla connessa attività di informazione e formazione, nonché dei costi di gestione del catasto degli impianti termici.
2. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 192 del 2005 e s.m.i. e dall'articolo 10, comma 3, lettera c) del d.p.r. n. 74 del 2013, i contributi di cui al comma 1 sono destinati esclusivamente alla copertura delle attività di cui al medesimo comma.
3. Per le ispezioni sugli impianti termici di cui al comma 5 del precedente articolo 18, è versato un contributo a seguito della ricezione della comunicazione di avviso di ispezione, o con altre le modalità, nei termini indicati dalla stessa dall'Autorità competente. Apposita ricevuta dell'avvenuto pagamento è esibita all'ispettore all'atto di ispezione o trasmessa all'Autorità competente con le modalità indicate nella medesima comunicazione. Il contributo è determinato dall'Autorità competente come indicato nella seguente tabella: ..

	Tipologia di impianto	Importo [euro]
1	Impianti dotati di generatore/i di calore a fiamma con potenza al focolare da 10 kW a 35 kW	
2	Impianti dotati di generatore/i di calore a fiamma con potenza al focolare da 35,1 kW a 116 kW	
3	Impianti dotati di generatore/i di calore a fiamma con potenza al focolare da 116,1 kW a 350 kW	
4	Impianti dotati di generatore/i di calore a fiamma con potenza al focolare superiore a 350 kW	
5	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad	

	assorbimento a fiamma diretta aventi potenza utile nominale complessiva maggiore di 12 kW fino a 100 kW	
6	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta aventi potenza utile nominale complessiva > 100 kW	
7	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	
8	Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica	
9	Impianti alimentati da teleriscaldamento: Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	
10	Impianti cogenerativi: Microgenerazione	
11	Impianti cogenerativi: Unità cogenerative	
<p>Note: i costi indicati sono IVA esenti per l'utente: le tariffe non sono assoggettate ad IVA ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, quarto comma, primo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. In ogni caso, le tariffe comprendono l'eventuale onere tributario relativo all'IVA assolta dall'Autorità competente sul corrispettivo da essa dovuto all'Organismo esterno per l'espletamento del servizio (Risoluzione del Ministero delle Finanze (RIS) n. 186 /E del 6 dicembre 2000).</p>		

4. Ai fini della potenza da considerare per il calcolo del contributo, occorre:
- a) per gli impianti dotati di sottosistema di generazione a fiamma, sommare le potenze nominali al focolare dei singoli generatori, se contemporaneamente:
 - sono alimentati dallo stesso tipo di combustibile;
 - sono inseriti nello stesso sottosistema di distribuzione o, in assenza del sottosistema di distribuzione, servono lo stesso ambiente;
 - b) per gli impianti dotati di sottosistema di generazione con macchine a ciclo frigorifero, sommare le potenze nominali utili dei singoli generatori se contemporaneamente:
 - sono inseriti nello stesso sottosistema di distribuzione o, in assenza del sottosistema di distribuzione, servono lo stesso ambiente;
 - sono azionati dallo stesso sistema (azionamento elettrico o assorbimento a fiamma diretta, motore endotermico, alimentate da energia elettrica);
 - producono lo stesso tipo di climatizzazione (caldo, caldo più freddo, freddo)
 - c) per gli impianti dotati di sottosistema di generazione ibrido con un unico numero di matricola occorre considerare la potenza nominale utile totale dichiarata dal costruttore.
5. Il contributo di cui al comma 4, è corrisposto anche nei casi disciplinati dall'articolo 16, commi 5 e 7; articolo 19, commi 2, 3 e 4; articolo 20, commi 3 e 12 e articolo 21, comma 4. (indicare le modalità del versamento dei contributi di cui sopra).
6. Qualora il responsabile dell'impianto non effettui il pagamento entro il termine stabilito dall'Autorità competente, la stessa provvede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e delle spese aggiuntive sostenute.

7. Nel calcolo della somma delle potenze di cui al precedente comma 4, finalizzato alla quantificazione del contributo di cui al precedente comma 3, non si tiene conto dei caminetti aperti a biomassa.

Articolo 24
(Segno identificativo)

1. Il segno identificativo è un apposito contrassegno che attesta il pagamento del contributo economico previsto al momento dell'invio, all'Autorità competente, del rapporto di controllo di efficienza energetica secondo la cadenza di cui al precedente articolo 14.
2. I manutentori acquisiscono dall'Autorità competente il segno identificativo da apporre sul pertinente rapporto di controllo di efficienza per conto del proprio utente (responsabile di impianto) anticipandone il costo, che deve essere rimborsato dall'utente senza l'applicazione di costi aggiuntivi. (indicare le modalità di acquisto tenendo cura di privilegiare una modalità per via telematica);
3. Il Segno identificativo può essere utilizzato solo dai manutentori.
4. I valori dei Segni identificativi di cui al successivo comma 5 sono determinati tenendo conto del numero, della potenza e della tipologia degli impianti, al fine di contribuire a coprire i costi degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti regolarmente eserciti e mantenuti, nonché per la gestione del proprio catasto e dell'informazione ai cittadini.
5. Il contributo di cui al precedente comma 1, è determinato come indicato nella seguente tabella:

Segno identificativo per tipologia di impianto		Importo [euro] ⁽¹⁾
Generatori di calore a fiamma con potenza nominale utile complessiva:		
1	da 10 kW a 35 kW	
2	da 35,1 kW a 100 kW	
3	da 100,1 kW a 200 kW	
4	da 200,1 kW a 300 kW	
5	superiore a 300,1 kW	
Altre tipologie impianto		
6	Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva da 12 a 100 kW	
7	Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva > 100 kW	
8	Impianti alimentati da teleriscaldamento	
9	Impianti cogenerativi	
Note (1): Il contributo è escluso dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 15, primo comma, n. 3 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633		

CAPO IV
Catasto e monitoraggio degli impianti termici

Articolo 25

(Catasto unico regionale)

1. Nelle more dell'istituzione del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici del Lazio, l'Autorità competente continua ad applicare il presente regolamento in coerenza con quanto disciplinato dal decreto legislativo n.192 del 2005 e del d.p.r. n.74 del 2014 e assicura gli adempimenti di cui alla delibera di Giunta regionale n. 104 del 2018.

Articolo 26 (Relazione Biennale)

1. In ottemperanza a quanto previsto dal comma 10, art. 9 del D.P.R. n. 74/2013, ogni due anni l'Autorità competente trasmette alla Regione una relazione sui controlli e le azioni promozionali effettuate, sulla base delle indicazioni fornite dall'amministrazione regionale.

CAPO V Attività sanzionatorie

Articolo 27 (Sanzioni)

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 10/91 e dal D.Lgs192/2005 e ss.mm.ii. si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'introito delle stesse provvede l'Autorità competente

Articolo 28 (Generalità e sanzioni)

1. Le irregolarità rilevate in ordine allo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti saranno imputate al soggetto che riveste il ruolo di Responsabile dell'impianto termico. Laddove l'Autorità preposta alle attività ispettive rilevi difformità per le quali non ha diretta competenza, provvederà a darne comunicazione al soggetto competente in materia.
2. Prima di procedere all'irrogazione della sanzione prevista, l'Autorità competente (indicare se "può diffidare o diffida") il Responsabile di impianto ad effettuare, entro un termine perentorio comunque non superiore a 60 giorni, gli interventi necessari ad eliminare le inadempienze riscontrate. Alla scadenza del termine previsto, in caso di mancato rispetto della diffida comminata l'Autorità competente provvederà ad avviare la procedura sanzionatoria.
3. Laddove in sede ispettiva vengano rilevate gravi inadempienze in ordine alla manutenzione e conduzione degli impianti, l'Autorità competente può, escludendo la diffida preliminare, dare avvio immediato alla procedura sanzionatoria salvo l'obbligo per il Soggetto responsabile di attuare, entro un termine perentorio non superiore a 60 giorni, gli interventi necessari a sanare le irregolarità riscontrate.
4. Nel corso dell'attività ispettiva di cui al precedente articolo 18, in caso di accertamenti delle violazioni, viene redatto un rapporto di accertamento dell'infrazione cui fa seguito, a cura dell'Ente competente alle ispezioni, la notifica al trasgressore dell'infrazione rilevata e l'irrogazione, da parte dell'Autorità competente, della sanzione previste.
5. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i. (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al

rendimento energetico nell'edilizia), dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e ss.mm.ii. (*Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE*), e dal Titolo II (Impianti termici civili) alla parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., si applicano le norme e i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Articolo 29
(Utilizzo degli introiti)

1. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'introito delle stesse provvede l'Autorità competente.
2. Le somme introitate, a seguito del pagamento delle sanzioni di cui al precedente articolo 27, sono destinate, in via prioritaria, a finanziare le azioni inerenti l'applicazione del presente regolamento, nonché, in via residuale, a finanziare le misure per il sostegno di interventi per l'efficientamento energetico e l'uso di fonti energetiche rinnovabili degli edifici, privilegiando, in particolare le misure finalizzate a limitare l'uso di combustibili più inquinanti e l'utilizzo di impianti ad alta efficienza.

Articolo 30
(Trattamento dei dati personali)

1. Il titolare del trattamento è (indicare il soggetto giuridico o persona fisica con indicazione della sede legale, CF..... e P.IVA.....)
2. Il responsabile del trattamento dei dati è (indicare il soggetto giuridico o persona fisica con indicazione della sede legale, CF..... e P.IVA.....)